



Rif. 09.11 fasc . 19/2019



PROVINCIA DI COMO

“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE” SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Ditta: Fermetal Srl con sede legale in Luisago via Livescia 15. Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di Varianti Sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento (R12) di rifiuti pericolosi, sito in comune di Luisago via Livescia 23. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



LA DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Ditta: Fermetal Srl con sede legale in Luisago via Livescia 15. Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di Varianti Sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento (R12) di rifiuti pericolosi, sito in comune di Luisago via Livescia 23. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTI:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i.
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la DGR n° 4174 del 30 dicembre 2020;
- la DGR n° 6408 del 27/05/2022;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale, in forza dell'art. 16 della Legge Regionale 26/2003 e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n° 641/2019 del 09/09/2019 del Responsabile del Servizio Rifiuti del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como, relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per impianto di gestione di rifiuti pericolosi da realizzarsi nel comune di Luisago via Livescia 23, rilasciato alla ditta di che trattasi, che si è conclusa con l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con imposizione di prescrizioni e limiti;



VISTO il Provvedimento Dirigenziale n° 254/2023 del 08/05/2023, di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento (R12) di rifiuti pericolosi, sito in comune di Luisago via Livescia 23. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Rilasciato alla ditta Fermetel Srl con sede legale in Luisago via Livescia 15;

PRESO ATTO:

- che la ditta di che trattasi ha inoltrato alla Provincia di Como, in data 17/01/2025, tramite il portale: procedimenti.servizirl.it (SAUR383251), istanza per la realizzazione di Varianti Sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento (R12) di rifiuti pericolosi, sito in comune di Luisago via Livescia 23, ai sensi dell'Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che la ditta Fermetel Srl, ha prodotto integrazioni alla documentazione presentata in data 14/05/2025 e 21/07/2025;
- dei contenuti della nota della ditta Fermetel Srl del 15/11/2024, in atti provinciali prot. 54393 del 18/11/2024, con cui si formulava quesito in merito all'applicabilità dei Criteri Localizzativi, ex DGR 6408/2022, in caso di richiesta di variante al Provvedimento n° 254/2023 del 08/05/2023;
- dei contenuti della nota prot. 58396 del 05/12/2024 della Provincia di Como di risposta alla succitata nota;
- dei contenuti del paragrafo 15.5 della DGR n° 6408 del 23/05/2022 che definisce la modifica degli impianti esistenti, in relazione all'applicazione dei criteri localizzativi;
- del parere favorevole dell'ATS Insubria prot. 35739 del 18/07/2025;
- dei contenuti della nota della ditta Fermetel Srl del 18/07/2025, in atti provinciali prot. 35965 del 21/07/2025, relativa alla ridefinizione dei pesi specifici dei rifiuti conferiti all'impianto;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto, sono riportati nell'Allegato Tecnico della Provincia di Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- la conferenza dei servizi conclusiva, tenutasi in data 21/07/2025, presso i competenti uffici della Provincia di Como, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, all'approvazione del progetto di che trattasi;
- l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è rideterminato in **26.450,81 €** ed è relativo a:
- messa in riserva in ingresso (R13) di **122,50 m³** di rifiuti pericolosi, pari a **€ 43.273,19** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 4.327,32**;
- messa in riserva in uscita (R13) di **50 m³** di rifiuti non pericolosi, pari a **8.831,08 €** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 883,11**;
- trattamento (R12) di 5.000 t/a di rifiuti pericolosi, pari a **€ 21.195,38**;



l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato Tecnico sopra richiamato;

DA ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base del progetto approvato e della documentazione presentata, la ditta Fermetal Srl con sede legale in Luisago via Livescia 15, alla realizzazione di Varianti Sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento (R12) di rifiuti pericolosi, sito in comune di Luisago via Livescia 23, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico della Provincia di Como che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è rideterminato in **26.450,81 €** ed è relativo a:
 - messa in riserva in ingresso (R13) di **122,50 m³** di rifiuti pericolosi, pari a **€ 43.273,19** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 4.327,32**;
 - messa in riserva in uscita (R13) di **50 m³** di rifiuti non pericolosi, pari a **8.831,08 €** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 883,11**;
 - trattamento (R12) di 5.000 t/a di rifiuti pericolosi, pari a **€ 21.195,38**;

La fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04, prima della notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;

3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nei precedenti provvedimenti autorizzativi ad eccezione di quelle variate con il presente atto e riportate nell'allegato Tecnico;
4. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. che la durata dell'autorizzazione inerente la gestione rifiuti rimane invariata rispetto a quanto stabilito dal Provvedimento della Provincia di Como 254/2023 del 08/05/2023 e fissata al 07/05/2033;
6. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della ditta Fermetal Srl;
7. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como per la necessaria autorizzazione;



8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro e per ciò che concerne gli aspetti edilizi ed urbanistici connessi alla realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione, nonché eventuali provvedimenti assunti in relazione ai disposti di cui al D.Lgs 06 Settembre 2011 n°159;
10. la notifica del presente provvedimento alla ditta Fermetel Srl, al Comune di Luisago, al Comune di Cassina Rizzardi, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Como, All'ATS Insubria, all'Ufficio d'Ambito di Como, alla società Como Acqua Srl, alla Provincia di Como Settore Polizia Locale, subordinatamente alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 2 del presente provvedimento;

DÀ ATTO

11. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
12. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;
13. che, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
 1. entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR;
 2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Ditta: Fermetal Srl con sede legale in Luisago via Livescia 15. Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di Varianti Sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento (R12) di rifiuti pericolosi, sito in comune di Luisago via Livescia 23. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti:

1. Descrizione delle Varianti Sostanziali e dell'impianto.

- 1.1 Revisione della configurazione delle sezioni operative del complesso, con riferimento alle aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso ed in uscita dal complesso stesso;
- 1.2 Incremento del quantitativo complessivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoponibili a messa in riserva superiore al 10%, che passa da 40 m³ a 172,50 m³, come di seguito descritto:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	AREA FUNZIONALE	QUANTITÀ MASSIMA Istantanea AUTORIZZATA	LIMITI GIORNALIERI	QUANTITÀ MASSIMA Istantanea RICHIESTA	LIMITI GIORNALIERI RICHIESTI
Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti pericolosi finalizzata al trattamento (R12)	Area 1	20 m ³ = 20 t	20 m ³	72,50 m ³ = 29,00 t	80 m ³
Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti pericolosi costituiti da apparecchiature contaminate da PCB > 25 ppm e/o Cl organico > 2%, finalizzata al trattamento (R12)					
Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti pericolosi	Area 4	---	---	50 m ³ = 20,00 t	
Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non pericolosi	Area 3	20 m ³	20 m ³	50 m ³	50 m ³

- 1.3 Revisione della tabella di correlazione codici EER - operazioni, in base alle modifiche sopra esposte e introduzione di un nuovo codice dell'EER 17.09.03*, omogeneo a quelli già autorizzati. Non sono inoltre previste modifiche per quanto riguarda le possibili lavorazioni alle quali i rifiuti possono essere sottoposti e le relative potenzialità;
- 1.4 Introduzione delle attività di gestione e trattamento dei rifiuti pericolosi classificati come RAEE ai sensi del D.Lgs. 49/2014;
- 1.5 Riposizionamento del punto di emissione in atmosfera denominato "E1", con contestuale variazione della configurazione dei sistemi di aspirazione ad esso collegati e riduzione della portata associata alle emissioni generate.



Si evidenzia come lo stato di progetto del centro preveda l'utilizzo di strutture già esistenti ed adeguatamente configurate, evitando quindi ampliamenti per il complesso. Il progetto suddetto risulta pertanto tale da non comportare la realizzazione di nuove opere edili. Non sono inoltre previste modifiche per quanto riguarda la configurazione della rete fognaria interna.

- 1.6 L'impianto utilizza una struttura edilizia esistente e occupa una superficie di circa **845 m²** complessivi, così suddivisi: **435 m²**, coperti con capannone di tipo industriale, **322 m²** su superficie scoperta pavimentata in cls, collocata all'interno di un complesso industriale/ artigianale; **79 m²** su superficie scoperta pavimentata in autobloccanti e **9,20 m²** lasciati a verde. Tutte le attività di gestione rifiuti avvengono su pavimentazione impermeabile realizzata in cls. L'area interessata dall'impianto risulta censita al N.C.T.R. e insiste sul mappale n° 2646, sub 705, foglio 4 del censuario di Luisago che, sulla base della documentazione presentata, risulta in disponibilità alla ditta Fermetel Srl, in base a contratto di locazione commerciale;
- 1.7 La suddetta area ricade in zona "Comparti produttivi soggetti a piano attuativo", così come dichiarato dalla ditta in argomento sulla base dei contenuti del P.G.T. vigente nel Comune di Luisago;
- 1.8 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola di progetto n° 4 Planimetria Con Disposizione Funzionale delle Aree – Stato di Progetto", scala 1:100, Rev. 2 del 17/07/2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 1.9 Vengono effettuate operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi come di seguito indicate:
- Messa in riserva (R13);
 - Trattamento ai fini del Recupero (R12);
- 1.10 La capacità complessiva di stoccaggio (R13) è pari a **172,50 m³** così suddivisi:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	AREA FUNZIONALE	QUANTITÀ MASSIMA Istantanea ⁽¹⁾	LIMITI GIORNALIERI
Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti pericolosi finalizzata al trattamento (R12)	Area 1	72,50 m ³ = 29,00 t	80 m ³
Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti pericolosi costituiti da apparecchiature contaminate da PCB > 25 ppm e/o Cl organico > 2%, finalizzata al trattamento (R12)			
Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti pericolosi	Area 4	50 m ³ = 20,00 t	
Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non pericolosi	Area 3	50 m ³	50 m ³

(1) = limite legale imposto al fine di escludere l'attività esercitata presso l'impianto da quelle ricadenti nel campo di applicazione del punto 5.5 dell'Allegato VIII, parte seconda, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n° 46/2014 come specificato nella circolare esplicativa di Regione Lombardia n° 6 del 04/08/2014.



- 1.11 Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento (R12) è pari a: **5.000 t/a**, suddivise come di seguito descritto:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA	LIMITI GIORNALIERI ⁽¹⁾
Trattamento (R12): selezione e cernita, rimozione mediante strappo e/o scalpellatura dell'amianto dalle apparecchiature, operazioni di pulizia con stracci e detergenti dei materiali contaminati da sostanze pericolose, svuotatura e operazioni di pulizia con stracci e detergenti delle apparecchiature contenenti e/o contaminate da PCB. Messa in sicurezza RAEE,	5.000 t/a ⁽¹⁾	20 t

- (1) quantità massime imposte dal Provvedimento Dirigenziale n° 641/2019 del 09/09/2019 di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. da intendersi non come dato medio, ma come limite massimo per ciascuna giornata di esercizio.

Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12) di rifiuti pericolosi è pari a **5.000 t/a**, le operazioni di trattamento (R12) effettuate consistono nella selezione e cernita, rimozione mediante strappo e/o scalpellatura dell'amianto dalle apparecchiature, operazioni di pulizia con stracci e detergenti dei materiali contaminati da sostanze pericolose, svuotatura e operazioni di pulizia con stracci e detergenti delle apparecchiature contenenti e/o contaminate da PCB e nella Messa in sicurezza dei RAEE che non danno origine a End of Waste ma a rifiuti da destinare alle successive operazioni di effettivo recupero presso impianti terzi autorizzati.

- 1.12 I tipi di rifiuti non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (E.E.R.):

Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
	R13	R12
15.01.10* limitatamente a cisternette in plastica, cassonetti/fusti/bidoni metallici, cassonetti/fusti/bidoni in plastica	X	X
15.01.11* limitatamente a bombole per gas vuote con rivestimento esterno in metallo/amianto e/o isolante interno contenete amianto	X	X
15.02.02* limitatamente a elementi filtranti dotati di rivestimento esterno in metallo/amianto e/o isolante interno contenete amianto	X	X
16.01.11*	X	X
16.02.09*	X	X
16.02.10* limitatamente a macchine e componenti di apparecchiature industriali diverse dai trasformatori con presenza di PCB, compresi rifiuti classificati RAEE ad esclusione dei RAEE domestici	X	X
16.02.12* limitatamente a macchine e componenti di apparecchiature industriali con presenza di amianto, compresi rifiuti classificati RAEE ad esclusione dei RAEE domestici	X	X
16.02.13* limitatamente a macchine e componenti di apparecchiature industriali con presenza di materiali pericolosi non costituiti da amianto, compresi rifiuti classificati RAEE ad esclusione dei RAEE domestici	X	X
16.02.15* limitatamente a componenti di apparecchiature industriali con presenza di materiali pericolosi non costituiti da amianto,	X	X
17.02.04*	X	X



Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
	R13	R12
17.04.09*	X	X
17.04.10*	X	X
17.06.01*	X	X
17.06.03* limitatamente a pannelli ed altri elementi di rivestimento/isolamento in materiali compositi con presenza di materiali pericolosi costituiti o non costituiti da amianto	X	X
17.06.05* limitatamente a materiali da costruzione contenenti amianto con esclusione del cemento amianto	X	X
17.09.03* limitatamente a manufatti (es. new jersey) in materiali inerti contenenti amianto e fibre artificiali vetrose con esclusione del cemento amianto	X	X

2. Prescrizioni.

- 2.1 Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1. "Descrizione delle Varianti Sostanziali e dell'impianto" e deve essere rispettata la capacità massima di stoccaggio autorizzata. Per ogni singola area funzionale di cui al di cui alla tavola di progetto n° 4 Planimetria Con Disposizione Funzionale delle Aree – Stato di Progetto", scala 1:100, Rev. 2 del 17/07/2025, occorre assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi;
- 2.2 Le operazioni di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate negli elaborati grafici di riferimento di cui al punto 1.8 del presente allegato tecnico, mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.3 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure, anche in conformità ai disposti della Legge 116 dell'11 agosto 2014:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e eventuale idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della non pericolosità.
- Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (*singolo produttore*), nel qual caso la verifica dovrà essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine e comunque con cadenza almeno semestrale.
- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;



- 2.5 la ditta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla documentazione relativa ove prevista (registri di carico e scarico, MUD, formulari) dalla vigente normativa in materia;
- 2.6 i rifiuti derivanti dall'attività di selezione e cernita, devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.7 le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 7 gennaio 1998 n° 36, della Regione Lombardia ed in particolare:
- a) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, ovvero
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - b) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito e trattamento;
 - c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti e percolamenti;
 - d) non sono consentite operazioni di lavaggio degli automezzi;
 - e) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - f) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
 - g) le operazioni di stoccaggio (R13) devono essere effettuate mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee; all'interno della stessa tipologia deve essere garantita la separazione tra rifiuto pericoloso e rifiuto non pericoloso;
- 2.8 Sulla base dell'art. 182 comma 1 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., i rifiuti conferiti presso l'impianto potranno essere sottoposti alle operazioni di smaltimento limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;
- 2.9 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.10 Le attività di stoccaggio (R13) e trattamento (R12) devono essere condotte nel rispetto del Protocollo Operativo Gestionale contenuto nella Relazione Tecnica di progetto, revisione n° 03 del 31/07/2020 (pagg. da 41 a 49), redatto dalla ditta Fermetel Srl, fatte salve le variazioni approvate con il presente provvedimento;



- 2.11 La ditta dovrà produrre un “bilancio di massa” periodico, a cadenza annuale, finalizzato a fornire indicazioni in merito al rapporto percentuale, tra la quantità totale di rifiuti in ingresso all'impianto, la quantità dei rifiuti avviati ad effettivo recupero (es. R4) e la quantità dei rifiuti avviata a smaltimento, previo deposito temporaneo, presso impianti di terzi regolarmente autorizzati. Il “bilancio di massa” periodico dovrà essere trasmesso alla Provincia di Como entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- 2.12 La ditta dovrà tenere un registro di verifica dei quantitativi in ingresso che, per ogni carico, metta in rapporto il volume dei rifiuti in ingresso con il relativo peso specifico, al fine di garantire il non superamento del limite quantitativo istantaneo di stoccaggio di rifiuti pericolosi pari a 50 t, condizione necessaria al fine di escludere l'attività esercitata da quelle sottoposte ad A.I.A. (attività IPPC 5.5); tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Enti;
- 2.13 Non dovranno essere accettati rifiuti in ingresso con imballaggi non integri e comunque con imballaggi a etichettatura non conforme alle norme ADR. L'accettazione dei rifiuti sarà subordinata anche all'acquisizione di copia del Piano di Lavoro (redatto ai sensi dell'art.34 del D.lgs. 277/91) e/o del progetto di bonifica, in particolare per la parte relativa alle modalità di messa in sicurezza ed imballaggio dei rifiuti, onde verificare l'effettiva applicazione dei disposti di legge;
- 2.14 I rifiuti contenenti amianto saranno depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e le diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto saranno tenute separate;
- 2.15 La ditta dovrà rispettare la prescrizione imposta da ATS Insubria con nota prot. 2025/35739 del 18/07/2025, allegata al verbale della CDS del 21/07/2025;
- 2.16 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, prodotti dalla ditta nel corso dell'attività di recupero, devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 185bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.17 i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi ad impianti di recupero o smaltimento;
- 2.18 i dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno, se necessario, essere opportunamente modificati rendendoli conformi a quanto previsto dal R.R. n° 4/2006 e la gestione delle acque di prima pioggia attuata secondo i criteri previsti dall'art. 7 dello stesso Regolamento Regionale. A tal proposito si rimanda all'Allegato 3 inerente agli Scarichi di Acque Reflue con Recapito in Fognatura;
- 2.19 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia di inquinamento acustico. La ditta dovrà comunque rispettare eventuali prescrizioni integrative impartite da ARPA;
- 2.20 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.21 L'esercizio delle operazioni autorizzate deve essere conforme alla normativa igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni vigente;



2.22 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Como.

3 Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale:

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

3.2 Piano di emergenza:

il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento di un piano di emergenza che dovrà contenere le informazioni previste *dall' art. 26 bis della Legge n° 132 del 01/12/2018 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n° 3058 del 13/02/2019* e fissare gli eventuali adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei VV.FF. e di altri organismi.

Allegato 2: Emissioni in atmosfera:

IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Ragione sociale	FERMETAL S.R.L.
Sede legale	VIA LIVESCIA, 15 – LUISAGO
Stabilimento	VIA LIVESCIA, 23 – LUISAGO

TAVOLE DI RIFERIMENTO

Oggetto	Nome documento - file
A. Tav. n. 2 PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE FUNZIONALE DELLE AREE – STATO DI FATTO AUTORIZZATO Data 20/12/2024	Tav 2 Planimetria SdF.022.pdf.p7m
B. Tav. n. 4 PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE FUNZIONALE DELLE AREE – STATO DI PROGETTO Data 20/12/2024 REV1: 12/05/2025	Fermetal_All.06_VS_Art. 208_Tav. 04_Planime- tria del complesso_Stato di pro- getto_Rev.02.pdf.p7m
C. Tav. n. 6 COMPARAZIONE STATO DI FATTO – STATO DI PROGETTO Data 20/12/2024 REV1: 12/05/2025	Fermetal_All.07_VS_Art. 208_Tav. 06_Con- fronto stato di fatto-Stato di pro- getto_Rev.01.pdf.pdf.p7m



1. ALLEGATI TECNICI DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. 3552/2012	Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 13943/2003
---------------------	--

2. ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO

2.1 Descrizione sintetica dell'attività produttiva

L'attività dell'Azienda consiste nel recupero di rifiuti pericolosi.

2.2 Materie prime

MATERIALE	QUANTITA' (t/anno)
Rifiuti pericolosi	5'000

2.3 Fasi lavorative

L'attività produttiva si articola nelle seguenti fasi lavorative con l'utilizzo delle rispettive apparecchiature:

	FASE LAVORATIVA	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
A	AREA 1 – Settore conferimento, verifica, messa in riserva, trattamento per bonifica e separazione componenti recuperabili di rifiuti pericolosi, con presenza di amianto e/o altre sostanze pericolose.	Operazione manuale con uso di idonei utensili	E1 (aree di lavoro A e B)
B	AREA 2 - Settore deposito temporaneo rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle lavorazioni e destinati allo smaltimento.	-	-
C	AREA 3 – Settore messa in riserva rifiuti non pericolosi derivanti dalle lavorazioni	-	-
D	AREA 4 – Settore conferimento, verifica e messa in riserva dei rifiuti pericolosi costituiti da beni e materiali contaminati	-	-



Note e riepilogo stato autorizzativo:

FASE LAVORATIVA	DESCRIZIONE
Dichiarazioni dell'Azienda:	
A	La sezione operativa denominata AREA 1 risulta localizzata al coperto, in corrispondenza del capannone. La stessa risulterà configurata in maniera tale da determinare la presenza di aree di lavoro opportunamente confinate e presidiate, a loro volta finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività di conferimento, messa in riserva (R13), effettuata in ceste / big-bags / altri contenitori oppure mediante posizionamento sulla pavimentazione industriale, nonché trattamento finalizzato alla bonifica (R12), dei rifiuti pericolosi costituiti da beni e materiali contaminati, anche classificati come RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Presso il complesso risulteranno individuate n. 2 aree confinate distinte, a loro volta collocate presso strutture rigide realizzate in pannelli di tipo fisso, dotate di sistemi di accesso specifici. Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro, oltre all'installazione delle barriere di tipo fisso descritte in relazione, sarà impiegato un sistema di estrazione dell'aria finalizzato a porre in depressione l'area confinata rispetto all'esterno. Il sistema di estrazione dell'aria ha lo scopo di garantire un gradiente di pressione tale da evitare che, attraverso i percorsi di accesso all'area confinata e/o le eventuali imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria, dall'esterno verso l'interno, tale da causare la possibile fuoriuscita di fibre d'amianto, polveri ed altre sostanze inquinanti. Nello stesso tempo questo sistema garantirà il ricambio d'aria, riducendo la concentrazione di fibre di amianto aerodisperse e di polvere all'interno dell'area di lavoro. L'aria aspirata sarà espulsa all'esterno dell'area di lavoro, ovvero all'esterno del capannone. Il volume interno complessivo di ciascuna area di lavoro risulta rispettivamente pari a circa 250 mc (Area di lavoro n. A) e 50 mc (Area di lavoro n. B). Si prevede di effettuare un minimo di 5 ricambi/ora.
B	La sezione operativa denominata AREA 2 risulta localizzata al coperto, in corrispondenza del capannone. La stessa risulta destinata allo svolgimento delle fasi di deposito temporaneo ex. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Art. 185-bis, effettuato in ceste/big-bags/altri contenitori, oppure mediante posizionamento sulla pavimentazione industriale, dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in uscita dal centro, costituiti dai componenti e dai materiali classificati come non recuperabili (es. materiali contenenti amianto, guaine, ecc.) derivanti dalle lavorazioni svolte in corrispondenza dell'AREA 1, ovvero destinati allo smaltimento presso impianti esterni autorizzati.
C	La sezione operativa denominata AREA 3 risulta localizzata al coperto, in corrispondenza del capannone. La stessa risulta destinata allo svolgimento delle fasi di messa in riserva (R13), effettuata in ceste/big-bags/altri contenitori, oppure mediante posizionamento sulla pavimentazione industriale, dei rifiuti non pericolosi in uscita dal centro e costituiti dai componenti e dai materiali recuperabili (es. apparecchiature bonificate, elementi metallici, ecc.) derivanti dalle lavorazioni svolte in corrispondenza dell'AREA 1, ovvero destinati al recupero presso impianti esterni autorizzati.
D	La sezione operativa denominata AREA 4 risulta localizzata al coperto, in corrispondenza del capannone. La stessa risulta destinata allo svolgimento delle attività di conferimento e messa in riserva (R13), effettuata in ceste/big-bags/altri contenitori, oppure mediante posizionamento sulla pavimentazione industriale, dei rifiuti pericolosi costituiti da beni e materiali contaminati, in ingresso al centro.

**3. PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA AUTORIZZATI**

N.	Fase di prov.	Apparecch. interessate	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/g – g/a)	Temp. (° C)	H (m)	Ø (mm)	Sez. (m ²)	Impianto abbattimento
E1	A	Operazione manuale con uso di idonei utensili	1'500	8-250	Ambiente	8,5	250	0,049	D.MF.02 (DGR 3552/2012)

4. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, IMPIANTI DI ABBATTIMENTO E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE.

FASE LAVORATIVA		EMISSIONI CONVOGLIATE			EMISSIONI DIFFUSE	NOTE
		INQUINANTE	LIMITE g/h	LIMITE mg/Nm ³		
A	AREA 1 – Settore conferimento, verifica, messa in riserva, trattamento per bonifica e separazione componenti recuperabili di rifiuti pericolosi, con presenza di amianto e/o altre sostanze pericolose.	Polveri Amianto (asbesto)	- -	10 0,1	-	-

Tabella di riepilogo punti di emissione e valori limite:

N.	Fase	Apparecch. interessate	Portata (Nm ³ /h)	Impianti di abbatt.	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Monitoraggio
E1	A	Operazione manuale con uso di idonei utensili	1'500	D.MF.02 (DGR 3552/2012)	Polveri Amianto (asbesto)	10 0,1	Annuale

4.1 Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento

Il mancato rispetto di uno o più limiti sopra stabiliti, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento delle emissioni. Tale sistema dovrà essere progettato, dimensionato e installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto e dovrà essere individuato tra le tipologie impiantistiche di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 e s.m.i., osservando i requisiti impiantistici minimi in essa previsti.

5. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate.

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

- 5.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- 5.2 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare molestie olfattive.
- 5.3 Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5.4 Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- *Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove l'Azienda lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.*

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 16911-1 2013 e successive, integrazioni e modificazioni.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA.

- *Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto di abbattimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.*

In ogni caso, qualora:

- *non esistano impianti di abbattimento di riserva;*
- *si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,*

il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico a essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento a essi collegati.

- *Le caratteristiche degli impianti di abbattimento di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità. Si sottolinea che non è sottoposta a preventiva comunicazione l'installazione di impianti di abbattimento durante la fase di messa a regime.*

STOCCAGGIO

- 5.5 *Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..*

CRITERI DI MANUTENZIONE

- 5.6 *Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento/trattamento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal Gestore ed opportunamente registrate.*

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- *manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;*
- *manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;*

- *controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;*
- *tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:*
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

Qualora l'Azienda disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME

- 5.7 Il Gestore, **almeno 15 giorni prima** di dare inizio alla **messa in esercizio** di un **nuovo** stabilimento o di impianti ed emissioni oggetto di **modifica sostanziale**, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente.

Con riferimento alle **modifiche non sostanziali** la comunicazione di **messa in esercizio** è dovuta in caso di attivazione di nuovi punti di emissione (DGR n. 7570/2017, Allegato 1, Tabella per l'individuazione delle modifiche non sostanziali, punto 3, lett. j).

- 5.8 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di **messa a regime** si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- *descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;*
- *indicato il nuovo termine per la messa a regime.*

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- 5.9 Entro 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti di cui al punto 5.7, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

- *Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;*



- *gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere caricati sul portale AUA POINT entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.*
- 5.10 Le verifiche successive alla messa a regime devono essere eseguite con cadenza **ANNUALE** (1° gennaio – 31 dicembre); gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere caricati sul portale **AUA POINT** al più entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello del periodo oggetto di monitoraggio; a partire da tale data i dati inseriti verranno convalidati (ovvero "bloccati", non più modificabili) automaticamente dall'applicativo.
- 5.11 Per i punti emissivi oggetto di **aggiornamento**, il Gestore continua a mantenere la periodicità **ANNUALE** (1° gennaio – 31 dicembre) dell'effettuazione delle analisi già in essere; gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere caricati sul portale **AUA POINT** al più entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello del periodo oggetto di monitoraggio; a partire da tale data i dati inseriti verranno convalidati (ovvero "bloccati", non più modificabili) automaticamente dall'applicativo
- 5.12 Qualora venga adottato un sistema di rilevazione e registrazione digitale in continuo delle concentrazioni degli inquinanti, sistema della cui manutenzione e/o taratura dovrà essere data evidenza, gli esiti saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

- 5.13 Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Si ricorda in ogni caso che:

- *L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;*
- *Nella definizione della ubicazione dei punti di prelievo si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 16911-1 2013 e successive, integrazioni e modificazioni*
- *I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni all'esterno e/o all'interno del capannone;*
- *I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;*
- *I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto nei paragrafi precedenti, si intendono stabiliti come media oraria;*
- *I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:*
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h (effluenti gassosi secchi) o in Nm³T/h (effluenti gassosi totali);
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



5.14 Qualora l'Azienda, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione.

Allegato 3: Scarichi con Recapito in Fognatura:

Le caratteristiche, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui derivanti dall'impianto in questione sono contenute nel Provvedimento dell'Ufficio d'Ambito di Como n° 002_208_2023 del 14/03/2023, relativo a: Provvedimento endoprocedimentale per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree esterne. Insediamento dell'azienda Fermetel S.r.l in Comune di Lussino via Livescia 23, che si allega al presente Allegato Tecnico quale parte integrante.

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)